

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2027}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, NUCCI, LOBIANCO, MAZZARRINO

Presentata il 13 aprile 1973

Equiparazione delle quote di aggiunta di famiglia dei pensionati del settore pubblico a quelle del personale in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una crescente sensibilizzazione si va manifestando riguardo alle manchevolezze dell'attuale sistema di provvidenze relativo ai carichi di famiglia, che si attua attraverso la erogazione di assegni familiari per i lavoratori del settore privato e di quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti dello Stato, comuni ed altri enti pubblici. È infatti sempre meno giustificabile la distinzione tra i due settori e insufficienti gli importi che vengono erogati, per cui ben venga una riforma che consenta di elevare ed unificare per quanto possibile le aliquote; ma quello che è ormai inaccettabile è che vi siano categorie al di sotto di quanto previsto per la generalità dei due settori.

Si tratta dei pensionati del settore pubblico, i quali, per effetto dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1959, n. 324, modificato dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, e dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 44, percepiscono ancora quote di aggiunta di famiglia irrisorie, pari a lire 2.500 mensili; mentre per il personale in servizio le quote di aggiunta di famiglia sono notevolmente superiori, secondo una complessa casistica, che va da 9.940 lire per la prima persona di famiglia acquisita a cifre inferiori per le successive e secondo la sede di servizio, ma sempre in misura superiore a quella spettante ai pensionati.

Lo stridente contrasto è divenuto ancor meno giustificabile da quando con legge 30 aprile 1969, n. 153, le quote di maggiorazione dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (INPS) sono state livellate alla misura degli assegni familiari del settore dell'industria (5.720 lire mensili per ciascun figlio e 4.160 lire per il coniuge); il che ha comportato un grosso beneficio per la grande massa dei titolari di pensioni minime, che anteriormente avevano diritto ad una quota pari ad un decimo della pensione.

Nessuna giustificazione può essere addotta ormai per il mantenimento delle quote di aggiunta di famiglia dei pensionati del settore pubblico ai livelli irrisori di cui innanzi; d'altra parte, dovendosi fissare un parametro, si ritiene che, fin quando permarrà una differenza tra settore pubblico e privato, per detti pensionati non si possa che fare riferimento alle misure stabilite per i colleghi in servizio. L'unico ostacolo tecnico è la variabilità delle quote in relazione alla sede di servizio, che non è un elemento riconducibile ai pensionati. Nella proposta di legge che ci onoriamo presentare si è cercato di trovare una soluzione, stabilendo che le quote di aggiunta di famiglia dei pensionati spettano nella misura prevista secondo la sede di servizio al momento del pensionamento, salvo possibilità

di ottenere la misura più favorevole in caso di cambiamento di domicilio, purché siano trascorsi almeno tre anni dal pensionamento; ciò per evitare di agevolare trasferimenti in vista anche di miglioramenti dell'aggiunta di famiglia. Su questo punto, comunque, si è disponibili anche ad altre soluzioni che siano tecnicamente più idonee.

Non si dovranno, invece, opporre le consuete difficoltà di ordine finanziario. In un momento in cui lo Stato si è mostrato disponibile ad una eccezionale revisione delle retribuzioni degli alti dirigenti, al collocamento in pensione dei medesimi anticipato e con riconoscimento di anzianità fittizie, non sem-

bra proprio che si possano sollevare obiezioni di copertura per piccoli miglioramenti *pro capite* a favore della grande massa dei pensionati, che fruiscono di trattamenti di pensioni in gran parte modesti.

I presentatori propongono, pertanto, la sollecita approvazione della presente proposta, che sembra meritevole non soltanto sul piano sostanziale, ma anche quello del diritto, tenuto conto dei principi costituzionali, che (articolo 31) prevedono l'intervento agevolante dello Stato a favore della famiglia e (articolo 3) assicurano l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è equiparato, a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, a quello spettante al personale statale in attività di servizio in relazione alla sede ricoperta al momento del pensionamento.

In caso di successivo trasferimento del pensionato in altro domicilio, che come sede di servizio comporterebbe una quota di aggiunta di famiglia più favorevole, si applica quest'ultima misura, purché siano trascorsi almeno tre anni dall'avvenuto pensionamento.

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche ai titolari di pensione o di assegno a carico delle Casse pensioni facente parte degli istituti di previdenza amministrati dalla competente direzione generale del Ministero del tesoro.